



VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggi, 2 marzo 2023 alle ore 15.00, presso il Gruppo Villa Maria S.p.A. in Lugo Corso Garibaldi n. 11 si è riunito, il Consiglio d'Amministrazione della società "GVM CORTINA S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Disamina situazione ripresa lavori edili; delibere inerenti e conseguenti.

Essendo il Presidente collegato telefonicamente, assume la presidenza della seduta l'amministratore delegato Livio Pietro Tronconi, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso degli intervenuti, anche ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, l'avv. Emanuele Poggi, che ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta constata e dà atto che per il consiglio di amministrazione sono presenti oltre sé, in collegamento, il Presidente Ettore Sansavini e i consiglieri Massimo Rocchi, Giacomo Nurra e Dario Bond.

Il Presidente della seduta, ai sensi di legge e del vigente Statuto, dichiara pertanto la seduta validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

In merito al punto all'ordine del giorno il Presidente della seduta riferisce che:

- a seguito della risoluzione del contratto stipulato con l'ATI Emaprice-ARCO a causa delle note vicende che hanno coinvolto la capogruppo-mandataria, i lavori edili relativi al padiglione Codivilla sono attualmente in fase di stallo;



- la Società ha in questi mesi valutato, sempre in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria concedente, diverse opzioni funzionali al fine di addivenire nel modo più rapido possibile al riavvio dei lavori;
- all'esito, ha inoltrato in data 21 febbraio u.s. alla socia ARCO (in possesso delle qualificazioni SOA necessarie all'esecuzione dei lavori edili a suo tempo in carico a Emaprice) la richiesta, che per comodità viene allegata al presente verbale, quale parte integrante (allegato 1):
- la richiesta è stata negativamente riscontrata da ARCO, come da missiva ricevuta il successivo 24 febbraio, che pure qui si allega e si intende ritrascritta (allegato 2):
- pur essendo auspicabile, nell'economia complessiva dell'operazione che la Società ha in corso quale concessionaria, un ripensamento del socio ARCO in ordine all'acquisizione dei lavori in argomento (opzione questa su cui la Società continuerà a trattare con ARCO nei mesi a venire), vi è comunque l'imminente e oramai non più procrastinabile necessità di dare quanto meno corso a una parte delle lavorazioni edili ad oggi ineseguite e, in particolare, a quella parte delle lavorazioni edili necessaria a consentire l'avanzamento delle opere impiantistiche, così da evitare una paralisi totale del cantiere e da arrestare il maturare di ulteriori ritardi;
- in assenza di soci (diversi da ARCO) in grado di assumere l'esecuzione dei lavori in argomento, la Società deve necessariamente ricorrere a impresa terza rispetto alla compagine sociale;
- ai sensi della vigente normativa in tema di concessioni, l'affidamento a terzi dei lavori da parte della società di progetto avviene tramite procedure conformi alle regole dell'evidenza



pubblica, quali delineate dal Codice dei Contratti e dalla successiva normativa (anche emergenziale) intervenuta in materia;

- l'importo dei lavori in argomento è stato dai progettisti stimato in euro 5.039.332,81, importo questo inferiore alla soglia comunitaria (pari a € 5.382.000,00) e che consente, dunque, di ricorrere alla procedura semplificata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020.

Il Presidente propone, dunque, al CDA di autorizzare la Società a procedere con l'affidamento a soggetto terzo (non socio) dei lavori edili nei limiti sopra descritti, mediante ricorso a procedura conforme alle regole vigenti in materia di pubblici appalti e, segnatamente, alla procedura di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 (convertito in L. n. 120/2020), tenuto conto dell'importo delle lavorazioni da affidare.

A tal proposito interviene l'Amministratore Delegato, il quale precisa come, stante la necessità di non aggravare i ritardi sull'esecuzione delle opere edili, e nell'incertezza delle modalità con le quali affidare la prosecuzione delle opere, financo quella più complessa e articolata della gara di evidenza pubblica nelle diverse forme regolate dal Codice dei Contratti, ha precedentemente individuato la a Federazione dei Comuni del Campo Sampierese quale Centrale di Committenza, attivando con la stessa apposita convenzione di adesione (prot. n. 03356), per poter in ipotesi avvalersi dei servizi dalla stessa offerti in tema di esperimento di gara d'appalto, anche conferendole l'incarico di compiere ogni attività all'uopo necessaria, con potere, altresì, di sottoscrivere ogni atto (anche di natura negoziale) a tale scopo preordinato.



Pertanto in virtù di tale adesione, occorre oggi deliberare in merito all'effettivo conferimento alla Federazione dei Comuni del Campo Sampierese dell'incarico necessario all'avvio della gara d'appalto sopra indicata.

Alla luce di quanto sin qui delineato,

ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs 163/2006 c.d. "Codice dei Contratti"

DATO ATTO che:

- il 12.09.2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», il c.d. «Decreto Semplificazioni»;
- il 30.07.2021 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

EVIDENZIATO che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24.9.2020 ha espressamente chiarito che «Non si tratta di una disciplina facoltativa



[quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione».

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

DATTO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante «procedura negoziata», senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di:

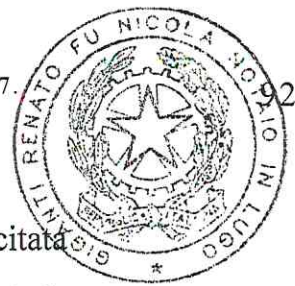
- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro;



- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATTO ATTO, altresì, di quanto segue:

- l'art. 1, comma 3 della L. 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- l'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, prevede che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;



EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della più volte citata legge 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

ATTESO che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che "dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alla dislocazione territoriale....; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti";

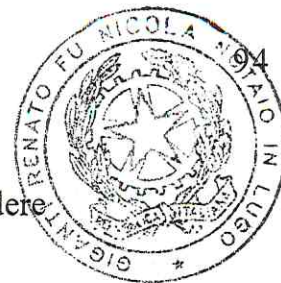
VISTA la attuale crisi derivante dal caro materiali, a causa della quale si può affermare che la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate, non solo può facilitare la velocizzazione degli affidamenti e dell'esecuzione, ma può determinare la buona riuscita non solo della procedura ma anche dell'esecuzione stessa; ciò visto l'aumentare delle procedure deserte, nonché delle richieste di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità a cui si assiste negli ultimi mesi;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della «diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure



negoziare in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;



- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:

- caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
- importo dell'appalto;
- luogo di esecuzione;
- incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
- assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto che dovrà essere conferito appare opportuno:

- aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021;
- adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto, invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 10 (10) scelte anche tra quelle registrate alla



piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 per una classifica non inferiore alla V^;

- dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020;
- incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

ATTESO che per l'espletamento delle procedure di gara, in attesa della formalizzazione del presente incarico, si è ritenuto opportuno anticipare la richiesta di generazione del CIG, che è stato pertanto ottenuto quale n. 9687718DC9 e che, pertanto, è dovuto un contributo da versare all'ANAC pari ad € 800,00=;

Per tutto quanto sopra, ad esito di un approfondito dibattito, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità



DELIBERA

1. DI AVVIARE, in analogia a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l'affidamento dei «Lavori di ristrutturazione e completamento del Padiglione Codivilla - CIG 9687718DC9»;

2. DI STABILIRE, altresì, quanto segue:

- Oggetto del contratto: lavori di costruzione di cui al CPV 45210000-2;
- Importi in appalto (I.V.A. esclusa): euro 5.220.491,03=, di cui euro 5.039.332,81= per l'esecuzione dei lavori, euro 181.159,22= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 737.482,80= per le somme a disposizione dell'ente;
- Termine di esecuzione dei lavori: 300 (trecento) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, da registrarsi in caso d'uso;

3. DI AGGIUDICARE l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, che deroga fino al 31.12.2021 l'articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs 50/2016;

4. DI ADOTTARE, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a ribasso su elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020



con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;

5. DI INVITARE alla procedura negoziata complessivamente n. 12 (dodici) imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del DPS 207/2010, scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;

6. DI NON RENDERE pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016;

7. DI GARANTIRE ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;

8. DI DARE ATTO che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;

9. DI STABILIRE di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;

10. DI INCARICARE la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto.



Inoltre, al fine di attuare quanto necessario alla realizzazione dei punti sopra indicati, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di conferire al Presidente Ettore Sansavini e all'Amministratore Livio Pietro Tronconi, in forma disgiunta, con facoltà di sub-delega – in tutto o in parte – a terzi e nomina di procuratori, ogni e più ampio potere che risulti necessario e/o utile e/o opportuno per dar corso alle operazioni descritte nella delibera precedente, ivi incluso – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il potere di (a) negoziare, stipulare e sottoscrivere ogni atto teso a realizzare l'affidamento dei «Lavori di ristrutturazione e completamento del Padiglione Codivilla» ed il conseguente e relativo contratto di appalto dei lavori; (b) compiere ogni pagamento, attività e/o adempimento, sottoscrivere ogni atto (anche avente forma notarile), contratto e/o documento connesso e/o collegato, utile e/o necessario, atto e/o documento ancillare (anche integrativi e modificativi) utile all'esecuzione e al perfezionamento delle procedure sopra indicate, dando sin da ora per rato e valido il loro operato; (c) conferire quindi ai medesimi in forma disgiunta tutte le facoltà all'uopo necessarie, di fare tutto quant'altro fosse utile o necessario per il buon fine dell'operazione nel suo complesso, senza che si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri, dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 16.30 viene sciolta la seduta.

Il Presidente della seduta

Livio Pietro Tronconi

Il Segretario

Emanuele Poggi



Repertorio N° 66151

Il presente libro VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto di N° 200 pagine debitamente bollato, della
società GVM CORTINA S.R.L.
con sede in LUGO è stato vidimato
ai sensi di legge, prima di essere posto in uso, da me Dott. Renato
Giganti, Notaio in LUGO iscritto al Collegio Notarile del distretto di
Ravenna.

Lugo, li 20 SETTEMBRE 2019

Renato Giganti

